

REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2000 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2000

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2000 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2000 ⁽²²⁾, stabilisce, per il 2000, i contingenti per alcuni stock ittici.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti del Consiglio (CE) n. 48/1999 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/1999 ⁽⁵⁾, (CE) n. 49/1999 ⁽⁶⁾, (CE) n. 51/1999 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 ⁽⁸⁾, (CE) n. 53/1999 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 54/1999 ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2472/1999 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 55/1999 ⁽¹²⁾, (CE) n. 57/1999 ⁽¹³⁾, (CE) n. 59/1999 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 61/1999 ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2473/1999 ⁽¹⁶⁾, (CE) n. 63/1999 ⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 65/1999 ⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999, (CE) n. 66/1999 ⁽¹⁹⁾ e (CE) n. 67/1999 ⁽²⁰⁾ hanno stabilito a quali stock possano applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio ⁽²¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo una parte del proprio contingente. Nei limiti indicati in detto articolo, la Commissione aumenterà il contingente 2000 dei quantitativi riportati.

(4) Secondo le informazioni comunicate alla Commissione, nel 1999 alcuni Stati membri hanno effettuato catture eccedenti gli sbarchi consentiti. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2000 saranno oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2.

(5) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, il superamento degli sbarchi consentiti nel 1999 comporta detrazioni ponderate dai contingenti nazionali nel 2000 per gli stock soggetti a tali detrazioni ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 48/1999.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2742/1999 sono aumentati o ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽²²⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 67.

⁽⁸⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 79.

⁽¹⁰⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 81.

⁽¹¹⁾ GU L 302 del 25.11.1999, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 84.

⁽¹³⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 93.

⁽¹⁴⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 102.

⁽¹⁵⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 111.

⁽¹⁶⁾ GU L 302 del 25.11.1999, pag. 3.

⁽¹⁷⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 120.

⁽¹⁸⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 128.

⁽¹⁹⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 130.

⁽²⁰⁾ GU L 13 del 18.1.1999, pag. 145.

⁽²¹⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.